



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**  
 Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno

Belluno, 9 giugno 2016

Ai Dirigenti  
 ai Referenti DSA  
 Istituti Scolastici di ogni ordine e grado

**OGGETTO: Diritto allo studio degli alunni/e e degli studenti/studentesse con disturbi specifici di apprendimento – Percorso, verifica e valutazione.**

In seguito alla richiesta di chiarimenti e a segnalazioni in merito a situazioni di studenti con DSA si rileva difformità negli Istituti scolastici della provincia in materia di applicazione dei PDP, loro verifica e relative valutazioni finali.

Sulla base, e a supporto, delle azioni formative che questo Ufficio ha coordinato nel corrente anno scolastico, rivolte in particolare alla scuola secondaria di primo e secondo grado, e dei successivi auspicabili cambiamenti in atto, relativi alla rimozione degli ostacoli all'apprendimento i quali non sono solo ascrivibili agli individui e, come tali, richiedono l'intervento sui contesti, sui metodi e sugli atteggiamenti, si ritiene di proporre alle SSSL alcune riflessioni di carattere generale con indicazioni attinenti, applicabili per la valutazione dei percorsi di alunni con DSA e una breve ricognizione di alcune pronunce giurisprudenziali a supporto.

L'idea che una scuola di qualità debba porre al centro della propria attenzione le esigenze diversificate di tutti gli allievi, nel rispetto del principio di pari opportunità e di partecipazione attiva di ognuno, implica il superamento del pensiero che basti indirizzarsi su un allievo medio per poi aggiungere particolari percorsi personalizzati e sia, invece, necessario concepire fin dall'inizio una progettualità rivolta a tutti tenendo conto delle differenze ed orientandosi a promuovere per ciascuno le migliori opportunità per una crescita personale.

In quest'ottica il clima della classe incide in maniera significativa nella determinazione di apprendimenti degli allievi: un ambiente accogliente dal punto di vista psicologico, che comprende e non penalizza l'errore, nel quale ci sia rispetto per ognuno e vengano privilegiate forme di collaborazione e di condivisione degli obiettivi è alla base della motivazione all'apprendimento e determina risultati significativi (Dorman 2001, Andersen, Hamilton e Hattie, 2004). In tale ottica assume rilevanza la comunicazione con lo studente, che promuova la sua partecipazione alla definizione degli obiettivi e del percorso, tale che la valutazione possa così tener conto degli aspetti conoscitivi, emotivi e relazionali della personalità ed abbia lo scopo prioritario di fornire le informazioni necessarie per misurare la distanza dal livello di partenza di ogni singolo allievo e promuoverne lo sviluppo ulteriore.

Tali considerazioni trovano compimento quando accuratamente correlate al contesto normativo. Per i DSA i principali riferimenti in tal senso sono costituiti da:

il **Regolamento sull'autonomia scolastica** (D.P.R. n. 275/1999) offre lo strumento della flessibilità, "le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune" non solo nei calendari, negli orari, nei raggruppamenti degli alunni, nell'adeguamento alle esigenze delle realtà locali, ecc., ma anche in tutti gli aspetti dell'organizzazione educativa.

La **Legge 170/2010** tra le finalità dell'art.2 indica di "adottare **forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti**"; mentre al comma 4 dell'art.5 ha stabilito che "agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari".

Tale indicazione si concretizza nelle **Linee Guida 12/07/11**, a cui si rimanda, che definiscono le disposizioni attuative della L.170 "La valutazione deve concretizzarsi in una prassi



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno

*che espliciti concretamente le modalità di differenziazione a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite."*

Infine, un accenno alla necessaria **collaborazione con la famiglia**, la quale "(...) è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili" (Linee Guida Cap. 6.5)

Risulta quindi presupposto indifferibile per la scuola elaborare e aver realizzato percorsi formativi personalizzati, che tengano conto delle esigenze e delle potenzialità di ciascun alunno, come più volte ribadito da alcune sentenze.

**(TAR Lombardia, sentenza n. 2251/08; TAR Lazio, sentenza n. 31203/10):** "E' illegittimo per difetto di motivazione il giudizio negativo formulato dal consiglio di classe in ordine alla promozione alla classe successiva di un alunno, allorché, in presenza di un accertato disturbo specifico di apprendimento da cui lo stesso sia affetto (nel caso, dislessia), abbia ommesso di fare menzione e di valutare il rilievo di tale situazione, ai fini del giudizio sui risultati raggiunti dall'alunno".

Sotto più ampio profilo, il **Tribunale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Trento e Bolzano (sentenza n. 122/2011)** ha dichiarato illegittimo il provvedimento di non ammissione di uno studente con D.S.A. alla classe successiva in relazione a una serie di comportamenti omissivi della scuola di riferimento (mancata adozione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), omessa definizione e attuazione degli strumenti dispensativi e compensativi, difetto di rapporti collaborativi con A.S.L. e famiglia). Nella motivazione si precisa che: "Se in presenza di un alunno con disturbi specifici di apprendimento la scuola non rispetta le indicazioni studiate da esperti del settore e trasposta in leggi, regolamenti e circolari e note ministeriali, per sopperire a tali difficoltà con misure di sostegno individualizzate, che sicuramente implicano un maggior impegno per gli insegnanti, la valutazione finale del consiglio di classe è "inutiliter data", perché non supportata da quel percorso pedagogico specifico che consente all'alunno in questione di far emergere le proprie competenze ed agli insegnanti di valutarlo con l'ausilio degli strumenti appropriati".

Coerente con questo orientamento anche il **TAR Lombardia (sentenza n. 2251/08)** che ha accolto il ricorso di una studentessa che, non avendo superato l'esame di stato conclusivo di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, accusava la Commissione di non aver tenuto conto della sua condizione di disortografica, disgrafica e discalcolica e di non aver consentito l'utilizzo di strumenti compensativi (nello specifico l'utilizzo di un computer con correttore ortografico): "La mancata predisposizione di questi presidi durante la frequenza del corso di studi da parte del liceo (omissis) ha portato anche la Commissione di esame ad una sottovalutazione delle difficoltà della ricorrente nell'affrontare le prove di esame cosicché nessuno strumento agevolativo è stato adottato per superare gli specifici handicap della stessa né sono stati adottati criteri particolari per la valutazione dell'esito delle prove. Deve pertanto essere annullato il provvedimento con cui si è dichiarato che la ricorrente non aveva superato l'esame di stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore e la Commissione dovrà nuovamente far sostenere alla ricorrente le prove di esame tenendo conto di quanto prevedono le disposizioni ministeriali per le persone che presentano i disturbi di cui soffre la ricorrente stessa."

Accanto ad esempi di mancato adeguamento alla normativa vigente da parte delle istituzioni scolastiche, si annoverano tuttavia anche casi in cui la scuola ha tenuto debitamente conto delle caratteristiche di funzionamento degli studenti con DSA ed ha formulato le proprie valutazioni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
**UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO**

Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno

anche alla luce di tale elemento. Così **TAR Lombardia - Milano Sez. III - Sent. 04/10/2012 n. 2462** statuisce che "E' legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva di un'alunna affetta da DSA laddove risulti dal verbale del Consiglio di classe costituente atto pubblico e come tale non contestabile se non mediante la proposizione di querela di falso, che all'alunna sono stati concessi strumenti compensativi e misure dispensative (nella specie: uso di mappe concettuali e di schemi; interrogazioni programmate, maggior tempo per le verifiche; utilizzo della calcolatrice non programmabile; dispensa dalla lettura a voce alta; dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura; non valutazione dell'ortografia)".

Nello stesso senso il **TAR Friuli Venezia Giulia - Sez. I - Sent. 12/01/2012 n. 9** afferma che "Ove sia dimostrato che la scuola ha posto in essere gli adempimenti ritenuti necessari per far fronte alle necessità scolastiche di un alunno affetto da DSA, è legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva che abbia riportato una grave insufficienza a seguito della verifica di recupero del debito formativo nella materia caratterizzante l'indirizzo di studio; infatti la legge 170/2010 è finalizzata a garantire il successo formativo e non a garantire sempre e comunque la promozione alla classe successiva".

**Si evidenzia, dunque, l'importanza di motivare sempre adeguatamente quanto rilevato sugli alunni con DSA, correlandovi i dovuti interventi in modo da non cadere in difetto di illogicità e contraddittorietà esponendosi pertanto a profili di contenzioso e ricorsi.** A tal proposito si ricorda che è utile porre attenzione alla cura degli aspetti procedurali, comprese le prassi documentative e ogni altra prassi rivelatasi funzionale, affinché essi divengano elementi collegiali e di sistema dell'Istituto e non siano lasciati al singolo consiglio di classe, al referente o al singolo docente.

Le norme ministeriali dichiarano quindi che "La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico - didattici" per la cui attuazione si richiamano in sintesi alcuni elementi relativi alla fase di verifica/valutazione.

- Verifiche programmate e concordate con l'alunno\à;
- verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera);
- verifiche con indicati: griglie con criteri di valutazione, tempi e strumenti messi a disposizione (anche se l'alunno non li vuole);
- valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale;
- strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe mentali, calcolatrice, tavola pitagorica, formulari, tabelle, ...);
- prove informatizzate (curando la predisposizione di una strumentazione tecnologica stabile ed efficiente);
- tempi più lunghi per l'esecuzione delle prove;
- pianificazione prove di valutazione formativa.

**Per quanto attiene allo specifico dell'Esame di Stato conclusivo si rimanda alla nota di questo Ufficio n.3472 dell'8 maggio 2015 "Esami di Stato-Documento del 15 maggio: alunni con DSA e alunni BES".**

Pare quindi opportuno sottolineare alle SSSL di presidiare con particolare attenzione tutti i momenti destinati alle valutazioni finali degli alunni, richiamando ai passaggi ineludibili e necessari tutti i docenti.

Cordiali saluti

F.to LA DIRIGENTE  
Michela POSSAMAI

Il respons. proc./referente  
(Antonella Gris)

e-mail: [usp.bl@istruzione.it](mailto:usp.bl@istruzione.it) C.F. 80004910255 - Pec: [uspl@postacert.istruzione.it](mailto:uspl@postacert.istruzione.it) - Tel. 043726941